

SISMA MARCHE 2016

Interventi conseguenti agli eventi sismici iniziati il
24 AGOSTO 2016



**L. 229 del 15 dicembre 2016 di
conversione DL n. 189/2016
Sintesi dei principali interventi**

Ambito di applicazione (art. 1)

- **Comuni all'interno del cratere
(allegati 1 e 2)**
- **gli altri Comuni della Regione che
hanno subito danni dal sisma**

Limite applicativo:

**per i Comuni di Ascoli Piceno, Macerata e Fabriano
le misure di sostegno ai redditi dei lavoratori (art.
45) e le misure fiscali (artt. 46, 47 e 48) si applicano
solo ai singoli soggetti che dichiarino l'inagibilità
del fabbricato, casa di abitazione, studio
professionale o azienda**

SOGGETTI (artt. 1 - 3)

- 1. Commissario straordinario**
- 2. Vice Commissario (Presidente della Regione)**
- 3. Cabina di coordinamento della ricostruzione**
- 4. Comitato istituzionale**
- 5. Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 regionale**
- 6. Conferenza permanente (art. 16)**
- 7. Commissione paritaria (art. 16)**
- 8. Comitato tecnico scientifico (art. 50)**
- 9. Regione**
- 10. Province**
- 11. Comuni**

Strutture e moduli abitativi provvisori (art. 4bis e ordinanze di protezione civile)

INSEDIAMENTO DI CONTAINER (commi 1-7 e 10) in attesa della realizzazione delle strutture abitative di emergenza s.a.e.

Regione	Comuni	Dipartimento Protezione Civile
<ul style="list-style-type: none"> • E' responsabile della verifica di idoneità delle aree container (ord. cdpc 408/2016). • Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali e il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili, può richiedere, in sede di esecuzione dei contratti, un aumento delle prestazioni (moduli necessari) alle stesse condizioni del contratto originario in deroga al D. Lgs. 50/2016 o interpellare in ordine progressivo i partecipanti alla gara per altre aggiudicazioni (commi 8, 9 e art. 3 comma 3 ord. cdpc n. 399/2016). 	<ul style="list-style-type: none"> • I Sindaci forniscono al Dipartimento della Protezione civile le indicazioni sulle aree container; in assenza di indicazioni procede il Capo Dipartimento Protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni (comma 1). • I Comuni provvedono: <ul style="list-style-type: none"> a) all'acquisizione e predisposizione delle aree (ord. cdpc 408/2016); b) alla gestione delle aree temporanee con le procedure previste con ordinanze del capo Dipartimento protezione civile (comma 7). 	<ul style="list-style-type: none"> • Il capo del dipartimento individua, d'intesa con il Presidente della Regione, le aree per i container, in assenza di indicazioni da parte dei sindaci dei comuni (comma 1) • Il capo del dipartimento definisce con ordinanza le modalità per la predisposizione delle aree, comprese le opere infrastrutturali (comma 2). • Il Dipartimento si avvale di CONSIP per le procedure (anche per individuare una pluralità di aggiudicatari), finalizzate alla stipula di contratti di fornitura, noleggio, disponibilità dei container e correlati servizi e beni strumentali (comma 4 e art. 1 ord. cdpc 406/2016). • Il Dipartimento provvede alla installazione dei moduli abitativi e di quelli per uffici e servizi nel più breve tempo possibile (comma 3). • Il Dipartimento, in caso di impossibilità di individuare più operatori economici in tempi compatibili con l'urgenza, svolge le procedure negoziate con l'unico operatore eventualmente disponibile (comma 6). • Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative. può richiedere un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni del contratto originario (comma 10)

Moduli abitativi provvisori (art. 4bis e ordinanze di protezione civile)

Procedura di acquisizione in locazione	Ordinativo di fornitura	Individuazione delle aree	Verifica idoneità delle aree	Acquisizione delle aree	Predisposizione delle aree	Installazione dei moduli
Dip. Prot. Civile	Dip. Prot. Civile Oppure Comune	Comune oppure Dip. Prot. Civile d'intesa con Presidente	Regione	Comune	Comune oppure Dip. Prot. Civile	Dip. Prot. Civile

STALLE E ABITAZIONI ALLEVATORI (art. 4bis e ordinanze di protezione civile)

Moduli abitativi rurali e tecnostrutture destinate al ricovero invernale del bestiame (commi 8 e 9)

Regione

- **Realizza e mette in opera ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, per la conservazione e trasformazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari (ord. cdpc 393/2016)**
- **Effettua, d'intesa con i Sindaci, la ricognizione dei fabbisogni. I moduli abitativi provvisori rurali sono concessi sino a che non si sono realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. (ord. cdpc 399/2016)**
- **Può richiedere un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni del contratto originario; in caso di ulteriore insufficienza rispetto al fabbisogno, può interpellare in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, per nuove aggiudicazioni, e può svolgere nuove procedure di affidamento, anche con un solo operatore disponibile (commi 8 e 9)**
- **Può autorizzare, mediante modalità disciplinate da ordinanze di protezione civile, l'acquisizione e l'installazione direttamente dagli operatori danneggiati (comma 9 e ord. cdpc 415/2016)**

Ricostruzione privata (art. 5)

Tipologie di intervento e danno (contributi fino al 100%)

- a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo o pubblico;
- b) gravi danni alle attività economiche, fondazioni e associazioni (scorte e beni mobili strumentali);
- c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
- d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
- e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
- f) autonoma sistemazione, traslochi, depositi e allestimento di alloggi temporanei (privati);
- g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici (ord. csr n. 9 del 14 dicembre 2016);
- h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
- i) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici e soggetti privati, senza fine di lucro.

Ricostruzione beni danneggiati

Contributi per edifici privati (art. 6)

Comuni nel cratere

100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici adibiti ad **abitazione principale del proprietario**

100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici concessi in locazione o comodato e adibiti ad **abitazione principale del locatario/comodatario**

100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione delle **seconde case**

Altri Comuni

100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione delle **seconde case** comprese all'interno di **centri storici e borghi caratteristici**

50% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione delle **seconde case fuori perimetro**

Nota:

il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato e comprende le spese tecniche e amministrative nel limite del 10%. (commi 6 e 8)

Ricostruzione beni danneggiati

Interventi di immediata esecuzione - (art. 8)

Immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture con danni lievi non classificati agibili secondo la scheda AeDES, e degli edifici classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanze di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione.

Il Commissario straordinario ha emanato le disposizioni operative con ordinanza **n. 4 del 16 novembre 2016** (Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo) e **n. 8 del 14 dicembre 2016** (Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi)

I soggetti interessati comunicano l'inizio lavori all'Ufficio speciale, che ne dà notizia all'ufficio comunale competente, previa presentazione di progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno. Presentano, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, la documentazione eventualmente non allegata alla comunicazione di inizio lavori.

Entro **60 giorni** dalla data di adozione dell'ordinanza csr n. 8 del 14 dicembre 2016, i soggetti interessati presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto del termine e delle modalità disciplinate nell'ordinanza determina l'**inammissibilità** della domanda di contributo.

Ricostruzione beni danneggiati

Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi ai privati (artt. 5, 10, 12 e 13)

Il beneficiario presenta la domanda, completa di scheda AeDES e di perizia asseverata del nesso di causalità sisma-danno, e la richiesta di titolo abilitativo all'Ufficio speciale.

L'Ufficio speciale:

- svolge l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica;
- verifica la spettanza del contributo e l'importo;
- trasmette al Vice commissario la proposta di concessione del contributo.

Il Comune rilascia il titolo edilizio.

Il Vice commissario, o suo delegato, adotta il decreto di concessione di contributo.

Modalità e termini sono definiti con provvedimenti del Commissario straordinario (art. 12, comma 6).

I contributi sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato sulla base degli stati di avanzamento lavori (art. 5, comma 3).

In capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta le cui modalità di fruizione sono state stabilite dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. n. 186585 del 4 novembre 2016.

Sono esclusi dal contributo (art. 10) gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili, perché collabenti, fatiscenti o inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, oppure privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.

Per gli immobili danneggiati dalla crisi sismica del 1997/1998 (art. 13, comma 4) non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici del 2016, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano le modalità e le condizioni previste dal presente decreto legge.

Ricostruzione beni danneggiati

Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali (art. 11)

Commissario straordinario

definisce i principi di indirizzo per la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione

Regione

perimetra i centri e i nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni commissariali

Ufficio speciale

cura, entro 150 giorni dalla perimetrazione dei centri e dei nuclei, la pianificazione urbanistica mediante strumenti urbanistici attuativi completi dei piani finanziari

Comune

adotta, con atto consiliare, gli strumenti urbanistici attuativi, provvede alla pubblicazione e li trasmette al Commissario straordinario per il parere della Conferenza permanente

Conferenza permanente

Esprime il parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi

Comune

Approva definitivamente gli strumenti urbanistici attuativi

Comuni del cratere

possono individuare, con apposita deliberazione consiliare, gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari e perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento (UMI) costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria

Consorzio obbligatorio

Per gli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista i proprietari, entro 30 gg dall'invito da parte dell'Ufficio speciale, si costituiscono in consorzio obbligatorio (valido se i proprietari rappresentano almeno il 51% delle superfici complessive dell'immobile). Decorso tale termine i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito, mediante occupazione temporanea che non può durare più di 3 anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Il Consorzio e i Comuni si rivalgono sui proprietari nel caso in cui gli interventi siano superiori al contributo ammissibile

I soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali sono:

- a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;
- b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) le Diocesi, in caso di interventi finanziati completamente con risorse proprie, ferma restando la facoltà di avvalersi del MIBACT.

Nel caso di utilizzo dei fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore è svolta dal MIBACT.

I soggetti attuatori si avvalgono dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. in qualità di centrale unica di committenza.

Modalità e termini

Il Commissario straordinario, con propri provvedimenti, provvede a:

1) disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, attraverso la concessione di contributi a favore di:

- a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, strutture edilizie universitarie, edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e i immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;
- b) opere di difesa del suolo, infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
- c) edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
- d) interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. (segue...)

- 2) predisporre e approvare i piani (opere pubbliche, beni culturali, dissesti idrogeologici, infrastrutture e sistema delle imprese, gestione macerie e rifiuti, infrastrutture ambientali), finalizzati ad attuare la programmazione degli interventi di cui al punto 1);
- 3) stabilire le priorità, d'intesa con i Vice commissari, nell'ambito della Cabina di coordinamento.

Per la programmazione della ricostruzione dei beni culturali e opere pubbliche di cui al punto 1) lettere a) e c) è promosso un **Protocollo d'intesa** tra il Commissario straordinario, il MIBACT e il rappresentante delle Diocesi coinvolte al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Con tale Protocollo si definisce altresì la collaborazione continuativa tra i soggetti contraenti al fine della risoluzione concordata dei problemi di ricostruzione.

I contributi sono finalizzati alla ricostruzione alla riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché al finanziamento degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela di cui al d.lgs. 42/2004, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture. Il Commissario straordinario definisce, d'intesa con il MEF, i **criteri e le modalità** per l'erogazione in via diretta dei suddetti contributi.

Iter

1. I soggetti attuatori predispongono e inviano i progetti al Commissario straordinario, sulla base delle priorità dallo stesso stabilite;
2. Il Commissario straordinario:
 - approva definitivamente i progetti esecutivi, acquisito il parere della Conferenza permanente;
 - adotta il decreto di concessione del contributo;
 - invia i progetti esecutivi alla Centrale unica di committenza (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.)
3. La Centrale unica di committenza espleta le procedure di gara per la selezione degli operatori economici esecutori dell'intervento.

L'articolo 14 bis, che riguarda gli interventi sui presidi ospedalieri, è stato introdotto dalla legge di conversione.

La Regione provvede alle verifiche tecniche e alla valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico dei presidi ospedalieri per individuare gli interventi da adottare successivamente con ordinanza di protezione civile.

Le risorse per tale attività sono a carico della contabilità speciale istituita per l'evento sismico e coprono anche gli oneri per le verifiche tecniche.

L'articolo 15 ter riguarda le misure urgenti per le infrastrutture viarie.

L'ANAS provvede, in qualità di soggetto attuatore della Protezione civile, agli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS SPA e di quelle rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali.

Ricostruzione pubblica (art. 15 bis)

Interventi immediati sul patrimonio culturale

Comuni e altre amministrazioni interessate	Proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili e dei beni paesaggistici	Ufficio del Soprintendente speciale
<ul style="list-style-type: none"> Per i servizi di progettazione per la messa in sicurezza di beni culturali immobili, in attesa dell'istituzione dell'elenco speciale dei professionisti abilitati, possono procedere ad affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro a professionisti idonei senza ulteriori formalità (comma 1). Possono effettuare, anche in deroga alle disposizioni sull'autorizzazione paesaggistica, gli interventi indispensabili per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici (compresa la messa in sicurezza degli edifici). Ne danno immediata comunicazione e trasmettono nel più breve tempo possibile i progetti definitivi al Mibact per le autorizzazioni (comma 2). 	<ul style="list-style-type: none"> Con le disposizioni di cui al comma 2, effettuano interventi di messa in sicurezza dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati o ricadenti nelle aree pro-tette o nelle zone di protezione speciale (comma 3). 	<ul style="list-style-type: none"> Costituzione dell'ufficio del soprintendente speciale per la realizzazione di interventi di tutela del patrimonio culturale dei territori colpiti dal sisma; Si avvale di apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita da non più di 20 unità di personale per la durata di 5 anni a far data dal 2017; Può reclutare personale di supporto fino a 20 unità (comma 6).
<ul style="list-style-type: none"> Per interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e paesaggistico, compresa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumità pubblica, il rilascio delle autorizzazioni previste si intende acquisito con l'assenso riportato nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni (comma 4). Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, relative ai requisiti da possedere per l'affidamento dei lavori. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34 (comma 5). 		

L'**articolo 17 (art bonus)** prevede un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso.

Il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

L'**articolo 17 bis** è stato introdotto dalla legge di conversione e riguarda la **deducibilità delle erogazioni liberali fatta dalle società** nei confronti dei Comuni colpiti dal sisma e, in generale, per eventi calamitosi.

Allo scopo è stato modificato l'articolo 100 del TUIR che introduce e classifica tale nuova liberalità.

I criteri e le modalità di deducibilità sono disciplinate dal MEF con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata.

I Dirigenti degli Uffici scolastici, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, possono:

- derogare al numero minimo e massimo di alunni per classi previsto dalla normativa vigente (comma 1);**
- istituire, se necessario, ulteriori posti di personale docente sino al termine dell'a.s. 2016/2017, nonché di personale amministrativo tecnico e ausiliario (comma 1);**
- assegnare alle cattedre docenti ed educatori, modificare le assegnazioni effettuate in deroga alle procedure vigenti (comma 1);**
- individuare i supplenti da nominare in deroga alle procedure vigenti, fermo restando il criterio del maggior punteggio e assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti (attraverso la pubblicazione di apposito bando) (comma 4).**

Principali contributi alle attività produttive (artt. 19, 20 e 24)

1

Fondo di garanzia per le PMI

Micro, piccole e medie imprese (comprese quelle del settore agroalimentare) che hanno subito danni in conseguenza del sisma con sede o unità locali ubicate nei territori della Regione. La durata dell'intervento è di 3 anni (art.19)

2

Contributi in conto interesse

Imprese (con sede o unità locali ubicate nei territori della Regione) che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici (art.20)

3

Contributi in conto capitale

Imprese che realizzino o abbiano realizzato investimenti produttivi (art.20)

I criteri e le modalità sono definiti dal MEF su proposta delle Regioni
Alla concessione dei contributi provvedono i Vice Commissari

4

Finanziamenti agevolati tasso 0%

Micro, piccole e medie imprese a copertura del 100% degli investimenti fino a 30.000 € (rimborso in 10 anni con 3 anni di preammortamento) per sostenere il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti (art.24)

Nuove micro, piccole e medie imprese nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo a copertura del 100% degli investimenti fino a 600.000 € (art.24)

I criteri e le modalità sono definiti con provvedimenti del Commissario straordinario sentito il MEF

Interventi dello Stato

- a) **Abbattimento, fino all'intero importo, delle commissioni per l'accesso alle garanzie dirette con risorse fino a 1.500.000 euro per il 2016 a valere sulle disponibilità residue del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura già trasferite all'ISMEA (comma 2);**
- b) **Accollo da parte dello Stato dell'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987, per disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo e agroalimentare (comma 4);**
- c) **Sostegno dei settori latte, carne bovina e settori ovicaprino, suinicolo e equino con € 10.942.300 per aiuti in favore delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni a causa degli eventi sismici. L'importo dell'aiuto unitario è definito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 4bis).**

Ulteriori misure a favore delle attività agricole e produttive

I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata da un professionista abilitato, la depositano presso il Comune territorialmente competente che la trasmette all'Ufficio speciale per la ricostruzione (comma 4 quater).

Le imprese che hanno subito danni possono acquistare o acquisire in locazione macchinari ed effettuare gli ulteriori interventi urgenti per garantire la prosecuzione dell'attività, sulla base di perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta danno-sisma. Le spese possono essere rimborsate secondo modalità da stabilire con ordinanza del commissario straordinario (comma 4 quinquies).

Ulteriori interventi a favore del sistema produttivo (Artt. 22, 23 e 25)

1

Programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dal sisma predisposto dal Commissario straordinario entro il 15 gennaio 2017 , in accordo con ENIT e sentite le Regioni interessate (art.22)

2

Contributi INAIL da destinare al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.23)

3

Rilancio del sistema produttivo – Applicazione del regime di aiuto di Stato (art.25)

Misure per la tutela dell'ambiente (artt. 27, 28 e 28bis)

A) Programma delle infrastrutture ambientali (art. 27)

Entro il 18 ottobre 2017: il Commissario straordinario predispone e approva il Programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni del cratere, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario nonché agli acquedotti.

Progettazione e realizzazione degli interventi

il Commissario straordinario può avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali.

B) Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti (art. 28)

1) Il Commissario straordinario costituisce un Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione.

2) Il Commissario straordinario, nell'ambito del Comitato di indirizzo e pianificazione, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, predispone e approva il Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione.

Soggetti deputati alla raccolta e il trasporto delle macerie ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo alternativamente sono:

- le aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati;
- i Comuni territorialmente competenti;
- le pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte.

C) L'articolo 28 bis è stato introdotto dalla legge di conversione e riguarda le misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi

A) Legalità e trasparenza (art. 30)

È istituita l'**Anagrafe antimafia degli esecutori** a cui gli operatori economici interessati a partecipare all'attività di ricostruzione devono essere iscritti. L'Anagrafe è tenuta presso un'apposita struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno. L'iscrizione ha validità temporale di 12 mesi ed è rinnovabile a richiesta dell'operatore economico.

B) Tracciabilità finanziaria (art. 31)

Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria. Il mancato adempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane per il pagamento agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati comporta la perdita totale del contributo erogato.

C) Qualificazione dei professionisti (art. 34)

1) Elenco speciale

È istituito l'**Elenco speciale dei professionisti**. A tal fine il Commissario straordinario definisce i criteri generali e i requisiti minimi per l'iscrizione e adotta un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni d'interesse. Per l'iscrizione è necessario il possesso del **DURC** regolare. L'Elenco è adottato dal Commissario straordinario e reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

2) Modalità di conferimento degli incarichi

I soggetti privati conferiscono gli incarichi **esclusivamente** a professionisti iscritti nell'elenco speciale. Nelle more dell'istituzione dell'elenco speciale, possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

3) Limite all'assunzione degli incarichi

Con provvedimento del Commissario straordinario:

- è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi per le opere pubbliche e i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
- sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi, per gli interventi di ricostruzione privata, che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

D) Tutela dei lavoratori (art. 35)

1) DURC

- Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione privata si applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in materia di trattamento economico e normativo nonché quelle riguardanti il possesso del DURC.
- Il DURC deve essere richiesto, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione degli edifici privati, dagli Uffici speciali con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
- Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2) Sistemazione alloggiativa dei dipendenti

- Le imprese sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.
- Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori.

3) Accesso al lavoro e protocollo di legalità

- Presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori.
- Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente.

MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI

ART. 44

- 1) È **differito**, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, il **pagamento delle rate in scadenza dei mutui** concessi ai **Comuni** di cui agli allegati 1 e 2, **non ancora effettuato**, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 205 del 2016 per i Comuni di cui all'allegato 2, nonché alle Province in cui questi ricadono. Tale differimento non dà luogo all'applicazione di sanzioni e interessi (**comma 1**).
- 2) I **Comuni** di cui agli allegati 1 e 2 sono **esclusi**, per l'anno 2016, dalle disposizioni della **legge di stabilità 2016** sul conseguimento del **pareggio di bilancio**, inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (**comma 2**).
- 3) Sono **sospesi** (con possibilità di proroga con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze) per un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore dei relativi decreti (D.L. 189/2016 e D.L. 205/2016) tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, relativi ad **adempimenti finanziari, contabili e certificativi** previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (dlgs n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni (**comma 3**).
- 4) È prevista per il periodo 2017-2021 la **sospensione** dal versamento della quota capitale annuale relativa al **rimborso delle anticipazioni di liquidità** acquisite da ciascuna **Regione** per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2 e 3, c. 1, lett. a) e b), del dl n. 35 del 2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) e successivi rifinanziamenti, con riferimento alle Regioni colpite dal sisma. A decorrere dal 2022, le Regioni provvedono al rimborso di quanto non versato, e fino alla scadenza di rimborso contrattualmente prevista, in misura lineare, in quote annuali costanti. Nell'ambito di approvazione della legge di bilancio regionale, le Regioni interessate provvedono a riscrivere le relative quote di stanziamento annuali, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4, nella competenza dei relativi esercizi (**commi 4 e 5**).

MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI

Decreto «Milleproroghe»

Con il decreto «milleproroghe» viene ampliata, nell'ambito del pareggio di bilancio, la possibilità di spesa, per i Comuni individuati dal d.l. 189/2016, convertito dalla legge 229/2016, per l'anno 2017, per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa (art. 14 comma 1)

Sostegno al reddito dei lavoratori (art. 45)

A) È prevista una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 per i Comuni di cui all'allegato 1 e a decorrere dal 26 ottobre 2016 per i Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Ne beneficiano i lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati:

- 1) a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;
- 2) a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico **(comma 1)**.

B) È riconosciuta una indennità una tantum pari a 5.000 euro per l'anno 2016 a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni del cratere **(comma 4)**.

Le indennità di alle lettere A) e B) sono autorizzate dalla Regione e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, **le condizioni** e i limiti concernenti **l'autorizzazione** e **la erogazione** delle prestazioni sono definiti con **apposita convenzione** da stipulare tra il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, il **Ministero dell'economia e delle finanze** ed i **Presidenti delle Regioni (comma 5)**.

C) I periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, nonché in conseguenza degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, non sono computati ai fini dell'applicazione dei limiti di durata di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 **(comma 7)**.

D) Alle imprese è concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione aggiuntiva relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 **(comma 8)**.

- 1) Le **perdite di esercizio** in corso al 31 dicembre 2016 non rilevano nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi ai fini delle specifiche disposizione del codice civile. **(art. 46)**

- 2) È prevista la **detassazione**, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti di qualsiasi natura per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata **(art. 47)**

- 3) Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, fino al 31/12/2016, si applica la **sospensione (art. 48 c.1)**:
 - a) del versamento del diritto annuale alle Camere di commercio;
 - b) della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti esecutivi tributari delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e della Regione;
 - c) del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
 - d) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
 - e) del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
 - f) delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio; le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), il modello unico di dichiarazione, nonché la richiesta di verifica periodica ed il pagamento della tariffa degli strumenti di misura; (segue...)

g) del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati da banche, da altri intermediari finanziari iscritti all'albo, dalla cassa depositi e prestiti comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati (analogamente si applica anche al pagamento dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, o beni immobili e/o mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici).

Il decreto «milleproroghe» prevede una proroga del termine al **31/12/2017** limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (art. 14, comma 6).

h) del pagamento delle rate relative alle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

i) del pagamento delle prestazioni e degli accertamenti effettuati dai servizi veterinari del SSN a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare;

l) dei termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le PA effettuati o a carico di professionisti, consulenti e CAF con sede o che operano nei Comuni dell'allegato 1 per conto di clienti non operanti nel territorio, nonché di società i cui soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

4) I sostituti d'imposta, fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, **non operano le ritenute alla fonte** a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. (Limitazioni per i Comuni di Ascoli, Macerata e Fabriano). (segue...)

- 5) Possibilità di sospensione (max 6 mesi) dei pagamenti, nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica, da parte delle competente autorità di regolazione (**art. 48 c. 2**). Il decreto «milleproroghe» prevede un'ulteriore proroga di 6 mesi della sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.
- 6) Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (**art. 48, c. 3**) (segue...). Il decreto «milleproroghe» prevede una proroga del suddetto termine fino al **31/12/2017**.
- 7) Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del sisma risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni degli allegati 1 e 2, o che erano assistiti da professionisti operanti nei medesimi Comuni, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 (**art. 48, c. 4 e c. 14**).
- 8) Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui all'allegato 1 e 2 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi (**art. 48, c. 5**). (segue...)

9) Sono differiti al 1 marzo 2017 gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco **(art. 48, c. 6)**.

10) Sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo le istanze presentate alla pubblica amministrazione sino al 31/12/2016. **(art. 48, c. 7)**. Il decreto «milleproroghe» prevede la proroga di tale termine al **31 dicembre 2017** limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'art. 1 del d.l. 189/2016 (art. 14, comma 4).

11) Le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto agli aiuti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020 anche in ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti **(art. 48, c. 8)**.

12) Le aziende biologiche situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzate (max 1 anno), con provvedimento regionale, ad usufruire delle deroghe previste dal reg. CE n. 889/2008 art. 47 (utilizzo di animali o alimenti "non biologici") **(art. 48, c. 9)**

13) La sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal **D.M. 1-9-2016 del MEF** si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ed è prorogata fino al 30 settembre 2017. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato d. m. e dai commi 10 e 10-bis, avviene con decreto del MEF ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 48, c. 10, 10 bis, 11 e 15) (segue...)

14) La sospensione dei termini dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 si applica nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del sisma risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni dell'allegato 1 e 2, o che erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui all'allegato 1 e 2. **(art. 48, c. 13)** La richiesta di anticipazione della posizione individuale per chi ha aderito a forme pensionistiche complementari può essere effettuata a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione **(art. 48, c. 13bis)**

15) I redditi da fabbricato, ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, distretto o inagibile totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. I suddetti fabbricati sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Il contribuente può dichiarare entro il 28/02/2017 all'autorità comunale la distruzione o l'inagibilità del fabbricato al fine della conseguente verifica **(art. 48, c. 16)**

16) Per le banche insediate nei Comuni di cui all'allegato 1 e 2, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del decreto legge n. 189/2016. **(art. 48, c. 17)**. Il decreto «milleproroghe» prevede la proroga di tale termine al **31 dicembre 2017** (art. 14, comma 5).

17) È **sospesa fino al 30 giugno 2017** l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei defibrillatori semiautomatici per i comuni di cui all'allegato 1 e 2. **(art. 48, c. 18)**

SOSPENSIONE DEI TERMINI

Art. 49

Sospensione di termini processuali e sostanziali, nonché di prescrizione e decadenza. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti (art. 49)

1) Sono sospesi fino al **31 maggio 2017** i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1 (sono previste eccezioni specifiche e generiche per quelle cause la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti) (**comma 1**), nonché i termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1 (**comma 2**) **Tali disposizioni si applicano anche al Comune di Camerino** fino al 31/7/2017 (**comma 9-bis**).

2) Sono rinviate d'ufficio **a data successiva al 31 maggio 2017**, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24 agosto 2016 (fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio) (**comma 3**).

3) Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1 sono sospesi dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 (**commi 4 e 5**):

- il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali;
- i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24/8/2016 al 31/5/2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. (segue...)

4) Sono sospesi fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016, ad eccezione di quelli a carico di imputati minorenni (**comma 6 e 8**). Tale disposizione si applica anche per il Comune di Camerino fino al 31/7/2017 (**comma 9-bis**).

5) Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1 (**comma 7**):

- a) sono sospesi, sino 31 maggio 2017, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
- b) il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.

6) Sono previste eccezioni alle sospensioni dei processi penali per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare; le parti processuali interessate o i relativi difensori possono rinunciare alla sospensione di cui al comma 7 (**comma 8**).

7) Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato (**comma 9**).

Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano per gli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, a decorrere da tali date e sino al 31 luglio 2017, anche per i Comuni di cui all'allegato 2 (comma 9 ter).

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DEI COMUNI

ART. 50 BIS

Commissario Straordinario	Comuni	Dipartimento Protezione Civile
<ul style="list-style-type: none">Determina (sentito il capo del Dipartimento protezione civile e previa delibera della cabina di coordinamento della ricostruzione) i profili professionali e il numero massimo di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste dei Comuni inviate entro 15 giorni (2 gennaio 2017) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (comma 2).	<ul style="list-style-type: none">Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione avanzano al Commissario straordinario le richieste di personale (comma 2).Possono assumere personale tecnico e amministrativo (max 350 persone) con contratti a tempo determinato (nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 14,5 milioni di euro per l'anno 2017) per attività strettamente connesse al sisma (comma 1).Possono attingere anche da graduatorie di altre amministrazioni (comma 3).	<ul style="list-style-type: none">Può assumere, per le attività di emergenza, personale tecnico-amministrativo (max 20 persone) con contratti a tempo determinato (max 1 anno) (comma 4).Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con MEF, può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti per prestazioni intellettuali in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza (comma 5).

L'articolo 50 prevede, per la struttura del Commissario straordinario, la possibilità di avvalersi di ulteriori risorse, rispetto al DPR 9 settembre 2016, fino a 225 unità di personale da destinare agli Uffici speciali a supporto di regioni e comuni o alla stessa struttura commissariale.

SISMA MARCHE 2016

PROVVEDIMENTI

